



**SEMINARIO WALTER MAPELLI**

**SEMINARIO DI CONSULENTI TECNICI, PERITI E MAGISTRATI IN  
MATERIA DI REATI SOCIETARI E FALLIMENTARI**

Metodi di analisi e attività del consulente nelle indagini e nei processi  
per reati di bancarotta

---

SAN SERVOLO - Venezia  
27-29 settembre 2019

**La valutazione delle  
Attività Finanziarie**

---

# *Indice*

- 1. Introduzione: Tipologie di attività finanziarie**
- 2. Collocazione in bilancio**
- 3. La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie**
- 4. Metodi a confronto**
  - Metodo del costo rettificato
  - Metodo del patrimonio netto
- 5. La valutazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**
- 6. Cambiamento di destinazione**
- 7. Effetti sul conto economico**

# Introduzione: Tipologie di attività finanziarie (1/2)

**PARTECIPAZIONI**  
(azioni o quote di società)



investimenti nel **capitale di rischio** di altre imprese rappresentati da **azioni** o da **quote societarie**.

**TITOLI DI DEBITO**  
(obbligazioni o titoli di stato»)



**titoli del debito pubblico** emessi da Stati sovrani e **obbligazioni** cioè titoli di debito emessi da enti pubblici o da società (capitale di debito con obbligo di rimborso).

**ALTRI TITOLI**




Altri strumenti finanziari ampiamente utilizzati nei mercati: OICR (quote di fondi comuni di investimento), ETF, (exchange-traded fund), ecc.

## Introduzione: Tipologie di attività finanziarie (2/2)

Ai fini della loro valutazione le attività finanziarie vanno suddivise in due gruppi a seconda della loro **destinazione economica:**



se acquistate con finalità strategiche, o comunque con **finalità di investimento di lungo periodo** e quindi destinate a permanere per più esercizi



Immobilizzazioni  
finanziarie




se acquistate con **finalità speculative** e quindi destinate ad un rapido smobilizzo per cogliere opportunità di rendimenti a breve termine



Attività finanziarie che non  
costituiscono  
immobilizzazioni

# Collocazione in bilancio

(Art. 2424 c. c.)



## *La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie (1/3)*

La valutazione delle attività finanziarie destinate a rimanere durevolmente è **assimilata a quella dei cespiti**, con la rilevante differenza che le attività finanziarie non sono soggette ad ammortamento.

### **Rilevazione iniziale**

Costo d'acquisto = prezzo pagato + oneri accessori direttamente imputabili.

### **Valutazioni successive**

In presenza di **partecipazioni** detenute per un periodo medio/lungo appare necessario - nel rispetto del principio di prudenza - la valutazione del rischio di perdite di valore.

# La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie (2/3)

## Metodi a confronto

Le immobilizzazioni finanziarie possono essere valutate secondo due modalità:

### 1) METODO DEL COSTO RETTIFICATO

- + Corrispettivo pagato per l'acquisto +  
Oneri accessori
- + Costo per aumenti di capitale onerosi
  - Rimborsi di capitale
  - Perdite durevoli di valore

È il metodo di riferimento per le partecipazioni immobilizzate **non qualificate** (non collegate o controllate)



### 2) METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Valutazione sistematica (al termine di ogni esercizio) del valore della partecipazione in funzione delle variazioni pro-quota (aumento o diminuzione) del patrimonio netto della partecipata.

È il metodo di riferimento per le partecipazioni immobilizzate in **società collegate o controllate** che rappresentano tipicamente investimenti strategici

# *La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie (3/3)*

I due metodi di valutazione delle partecipazioni, privilegiano due diversi principi:

**PRUDENZA**

**VERSUS**

**COMPETENZA**

Costo rettificato

La partecipazione è iscritta al costo sostenuto (+ oneri accessori) e tale valore non muta a meno del verificarsi di eventi che segnalano l'esistenza di una perdita durevole di valore.

Patrimonio netto

Valutazione sistematica del valore della partecipazione in funzione delle variazioni pro-quota in aumento o diminuzione del patrimonio netto della partecipata.

## *Metodo del costo rettificato (1/3)*

Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale, ossia al **costo di acquisto** comprensivo degli oneri accessori (costi di mediazione, spese notarili, compensi professionali, etc).

Tale costo **non può essere mantenuto** se la partecipazione alla data di chiusura del bilancio di esercizio risulta **durevolmente di valore inferiore al valore di costo**.

La **perdita durevole di valore** è determinata **confrontando** il **valore di iscrizione** in bilancio della partecipazione con il suo **valore recuperabile**.

**Valore recuperabile:** determinato in base ai *benefici economici futuri* che si prevede affluiranno dall'economia della partecipata.

## Metodo del costo rettificato (2/3)



QUANDO UNA PERDITA PUO'  
CONSIDERARSI DUREVOLE???



### PARTECIPAZIONI

- quando la società partecipata ha realizzato una significativa perdita d'esercizio che deriva da fattori interni (es. inefficienze) o esterni (es. crisi di settore), e conseguentemente
- quando non è ragionevolmente dimostrabile che la partecipata possa sovvertire la sua situazione e conseguire risultati economici positivi

Se invece la società partecipata ha predisposto **piani di recupero** concreti e ragionevolmente attuabili nel breve termine, tale perdita può definirsi non durevole

# ***Metodo del costo rettificato (3/3)***

## ***Criteri generali di valutazione***

***N.b.:*** Se pur in presenza di perdita d'esercizio della partecipata, **non si ritenga che ciò configuri una perdita durevole di valore della partecipata**, si mantiene in bilancio il costo storico della partecipata.

Accertata, in sede di formazione del bilancio, la **perdita durevole di valore della partecipazione**, e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor valore.

La riduzione di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui è accertata.

In ogni caso **il criterio del costo** deve essere posto, alla fine di ogni esercizio a raffronto con **il valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto** risultante all'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.

Nel caso in cui dal raffronto emerga che il **valore della frazione del patrimonio netto** è **inferiore** al **costo**, non vi è l'obbligo di svalutare la partecipazione se non si è verificata una perdita durevole di valore (...) tuttavia bisogna **motivare la differenza in nota integrativa**.

Nel caso in cui **vengano meno le ragioni** che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, **si incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario**.

# Metodo del patrimonio netto (1/3)

## Criteria generali di valutazione

### B III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

*a. imprese controllate*

*b. imprese collegate*

*c. imprese controllanti*

*d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti*

*d.bis altre imprese*




E' possibile utilizzare il metodo del  
**PATRIMONIO NETTO**

Se si utilizza il Metodo del Patrimonio Netto, nel bilancio si iscrive un valore pari alla frazione di Patrimonio Netto corrispondente alla percentuale detenuta.

Il **metodo del patrimonio netto** è il criterio di **valutazione** di una **partecipazione di controllo** o di **collegamento** con il quale il **costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione** per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.

## Metodo del patrimonio netto (2/3)

Con il **metodo del patrimonio netto** il **costo di acquisto** viene **periodicamente rettificato** al fine di evidenziare la quota di utili o di perdite della partecipata (figlia) di spettanza della partecipante (madre) nonché altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.



## *Metodo del patrimonio netto (3/3)*

*Art. 2359 c.c.*

Il metodo del patrimonio netto si applica in caso di **partecipazione in società controllate e collegate**.

Sono considerate società **controllate**:

- 1) Le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'**assemblea ordinaria**;
- 2) Le società in cui un'altra società dispone dei **voti sufficienti** per esercitare un'**influenza dominante** nell'**assemblea ordinaria**;
- 3) Le società che sono sotto l'**influenza dominante** di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono considerate **collegate**:

Le società sulle quali un'altra società esercita un'**influenza notevole**. L'influenza notevole si presume quando nell'**assemblea ordinaria** può essere esercitato almeno **1/5** dei **voti** ovvero **1/10** se la società ha **azioni quotate** in mercati regolamentati.

# ***La valutazione delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (1/2)***

*Art. 2426 c.c., comma 1 numero 10*

Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate al **minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**.

È possibile, per le partecipazioni, *in alternativa al costo specifico*, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: **media ponderata, LIFO, FIFO (OIC 13 Rimanenze)**.

Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione.

Stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato per le partecipazioni non quotate, è necessario che la società si adoperi con la *dovuta diligenza professionale* e sopportando costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell'investimento.

## *La valutazione delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (2/2)*

Come per le rimanenze, la **svalutazione delle partecipazioni** al minor valore di realizzazione è effettuata singolarmente, per ogni specie di partecipazione, e non per l'intero comparto.


**Se vengono meno**, in tutto o in parte, **i presupposti della rettifica** per effetto della **ripresa** del valore di mercato, la **rettifica** stessa è **annullata fino**, ma non oltre, **al ripristino del costo**.

# Cambiamento di destinazione

Una partecipazione iscritta nei precedenti bilanci tra le **attività finanziarie non immobilizzate** può essere *successivamente destinata*, ad un **investimento durevole** e quindi riclassificata tra le **immobilizzazioni finanziarie** (circostanze presumibilmente rare).

Oppure, al contrario, una partecipazione in precedenza classificata tra le **immobilizzazioni finanziarie** può essere in seguito iscritta tra le **attività finanziarie non immobilizzate**.

Il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato di esercizio o dall'andamento del mercato.



## *Effetti sul conto economico (1/2)*

### **4 Tipologie: Dividendi, Plusvalenze/Minusvalenze, Svalutazione, Rivalutazione**

#### **C. Proventi e oneri finanziari**

**15) Proventi da partecipazioni**, con separata indicazione di quelli relativi ad **imprese controllate** e **collegate** e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

#### **16) Altri proventi finanziari**

..

b) Da titoli iscritti nelle **immobilizzazioni** che non costituiscono partecipazioni;

c) Da titoli iscritti nell' **attivo circolante** che non costituiscono partecipazioni;

d) Proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

**17) Interessi ed altri oneri finanziari**, con separata indicazione di quelli verso **imprese controllate** e **collegate** e verso controllanti

## *Effetti sul conto economico (2/2)*

### **D. Rettifiche di valore di attività finanziarie**

#### **18) Rivalutazioni**

- a) Di **partecipazioni**;
- b) Di **immobilizzazioni finanziarie** che non costituiscono partecipazioni;
- c) Di **titoli** iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) Di **strumenti finanziari derivati**.

#### **19) Svalutazioni**

- a) Di **partecipazioni**;
- b) Di **immobilizzazioni finanziarie** che non costituiscono partecipazioni;
- c) Di **titoli** iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) Di **strumenti finanziari derivati**.

*Grazie per l'attenzione*

**Marco Masciovecchio**

PwC Advisory Spa | Forensic

[marco.masciovecchio@it.pwc.com](mailto:marco.masciovecchio@it.pwc.com)

